

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001304	04/07/2022

OGGETTO: Presa d'atto ed esecuzione della sentenza n. 57/2022 del 13.01.2022, Tribunale di Trani – Sezione Lavoro.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220002395 DEL 29/06/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

DI 3 (tre) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 7 (sette) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 30/06/2022 12:12 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 30/06/2022 17:12 Donato SIVO
Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 04/07/2022 07:35 Gianpaolo PARISI	 Firmato Digitalmente il 01/07/2022 14:46 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **04/07/2022**

Unità Operativa Affari Generali
 L'Addetto alla Pubblicazione
 Firmato Digitalmente il 04/07/2022 07:51
Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	Presenza d'atto ed esecuzione della sentenza n. 57/2022 del 13.01.2022, Tribunale di Trani – Sezione Lavoro.
-----------------	---

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione n. 239/DG del 16/02/2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Risorse Umane, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue

Premesso che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 1170/CS del 22/06/2018, preso atto di quanto deciso dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari nella seduta del 19/04/2018 e comunicato, al Direttore dell'AGRU, con nota prot. n. 102443/UOR 01 UPD del 20/04/2018, si disponeva, nei confronti della dipendente identificata nell'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione e parte integrante del presente provvedimento, l'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione per giorni 180 (centottanta);

- con il suddetto provvedimento, inoltre, al fine di garantire la continuità assistenziale, si disponeva di applicare la sospensione dal servizio per quindici giorni al mese, con decorrenza dal mese di luglio 2018 al mese di luglio 2019, come da prospetto dettagliato trasmesso dal Direttore del D.S.S.N.2 con nota prot. n. 170662 del 15/06/2018 e, precisamente: per l'anno 2018, dal 16 al 30 Luglio, dal 16 al 30 Agosto, dal 16 al 30 Settembre, dal 16 al 30 Ottobre, dal 16 al 30 Novembre e dal 16 al 30 Dicembre; per l'anno 2019, dal 16 al 30 Gennaio, dal 14 al 28 Febbraio, dal 16 al 30 Marzo, dal 16 al 30 Aprile, dal 16 al 30 Maggio, dal 16 al 30 Giugno e nel mese di Luglio solo per giorni 2;

- si disponeva, altresì, in virtù di quanto stabilito dall'art. 13, comma 6, del CCNL 2002/2005 Comparto Sanità (Codice Disciplinare all'epoca vigente) – di privare la dipendente della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall'undicesimo, di corrispondere una indennità pari al 50% della retribuzione base mensile, nonché gli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti; pertanto, la dipendente, da luglio 2018 a luglio 2019, mensilmente, percepiva il trattamento economico come sopra delineato, con privazione della retribuzione per giorni 10 (dieci), con l'attribuzione della suddetta indennità alimentare per giorni 5 (cinque) e con piena retribuzione per i restanti 15 (quindici) giorni;

- con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Lavoro, la dipendente chiedeva di accertare e dichiarare la illegittimità della sanzione disciplinare irrogata, alla medesima, con deliberazione n. 1170/CS del 22/06/2018 e, per l'effetto, condannare la Asl Bari alla restituzione di quanto trattenuto nei giorni di sospensione dal servizio, in applicazione di detta sanzione;

- con sentenza n. 57/2022, pubblicata il 13/01/2022, il Tribunale di Trani – Sezione Lavoro così provvedeva: *“accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni 180 irrogata dalla ASL*

resistente in data 20/04/2018 ed eseguita con deliberazione n. 1170/CS del 22/06/2018, con condanna della ASL BA al pagamento delle retribuzioni non corrisposte in ragione della sospensione”;

Vista la nota prot. n. 3395/2022 del 17/01/2022 trasmessa dalla Struttura Burocratico Legale, nonché la successiva nota prot. n. 13134/2022 del 22/02/2022, con la quale la detta Struttura comunicava di proporre appello avverso la suddetta sentenza invitando, pertanto, l'AGRU a procedere all'esecuzione della stessa “con ogni più ampia riserva e/o azione di ripetizione in favore della Asl Ba”;

Ritenuto di prendere atto e dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Trani – Sezione Lavoro n. 57/2022, pubblicata il 13/01/2022 e, per l'effetto, di disporre, in favore della dipendente, la restituzione delle somme alla medesima trattenute sulle retribuzioni dei mesi da luglio 2018 a luglio 2019, in applicazione della sanzione disciplinare irrogata, mediante la liquidazione della differenza tra quanto corrisposto, anche a titolo di indennità alimentare, e quanto trattenuto durante il periodo di sospensione dal servizio, pari a 180 giorni, sino alla concorrenza di quanto avrebbe percepito se fosse rimasta in servizio, secondo la quantificazione da effettuarsi a cura dell'Ufficio Trattamento Economico, ma con espressa riserva di ripetizione delle somme liquidate con il presente provvedimento qualora, le stesse, in seguito risultassero non dovute;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate

a) di prendere atto e dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Trani – Sezione Lavoro n. 57/2022, pubblicata il 13/01/2022 e, per l'effetto, di disporre, in favore della dipendente identificata nell'allegato “File Privacy”, non soggetto a pubblicazione e parte integrante del presente provvedimento, la restituzione delle somme alla medesima trattenute sulle retribuzioni dei mesi da luglio 2018 a luglio 2019, in applicazione della sanzione disciplinare irrogata, mediante la liquidazione della differenza tra quanto corrisposto, anche a titolo di indennità alimentare, e quanto trattenuto durante il periodo di sospensione dal servizio, pari a 180 giorni, sino alla concorrenza di quanto avrebbe percepito se fosse rimasta in servizio, secondo la quantificazione da effettuarsi a cura dell'Ufficio Trattamento Economico, ma con espressa riserva di ripetizione delle somme liquidate con il presente provvedimento qualora le stesse, in seguito, risultassero non dovute;

b) di dare atto che per eventuali correzioni di errori materiali, si procederà a rettifica con determina dirigenziale;

c) di trasmettere, a cura dell'Area Gestione Risorse Umane, copia del presente provvedimento:

- al dipendente, per il tramite dello Studio Legale Avv. Dario De Noia di Terlizzi (Ba);
- all'Ufficio Trattamento Economico, per gli adempimenti di competenza;
- alla Struttura Burocratico Legale e all'Ufficio Procedimenti Disciplinari;

d) di dare atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c.

3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d. lgs. 165/2001.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali




DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Struttura Burocratico Legale	Area Gestione Risorse Umane
------------------------------	-----------------------------

PROPOSTA N.RO 20220002395 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220001304 DEL 04/07/2022

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Didonna Rossana	 Firmato digitalmente il 29/06/2022 14:10
Responsabile UOS/UOSD	Veronico Letizia	 Firmato digitalmente il 29/06/2022 16:49
Direttore/Responsabile di Struttura	Minervini Rodolfo	 Firmato digitalmente il 29/06/2022 18:16